



Copia

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - MODIFICA E SOSTITUZIONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2019 N°
47.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. MANAVELLA IVO - Consigliere	Sì
5. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
6. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	No
7. DI LANZO DINO - Consigliere	No
8. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
9. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Sì
10. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	Sì
11. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 ed al 30 settembre 2020 dall'art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;

VISTO l'art. 138 D.L. 34/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dalla normativa sopra citata;

RICHIAMATI i commi 738 e 780 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) i quali dispongono, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC e l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI e ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) dispone che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739-783 della medesima legge;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento, con possibilità di aumento fino allo 0,6 per cento o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,1 per cento con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,1 per cento con possibilità di aumento fino al 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	0,76 per cento, con possibilità di aumento fino sino al 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	0,86 per cento, con possibilità di aumento fino sino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 1,06 per cento o diminuzione fino allo 0,76 per cento
Altri fabbricati	0,86 per cento, con possibilità di aumento fino al 1,06 per cento o diminuzione fino

	all’azzeramento
--	-----------------

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l’approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell’applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell’imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all’adozione delle aliquote IMU per l’anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l’approvazione del bilancio e con l’utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l’unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l’efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020, termini prorogati per il solo anno 2020, dall’art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, rispettivamente nel 31 ottobre 2020 per la trasmissione telematica e nel 16 novembre 2020 per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 dicembre 2019 n. 47, avente ad oggetto “*Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e tariffe anno 2020*”, il Comune di Verrone, ritenendo prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2019 ed in attesa dell’emanazione della nuova normativa per l’anno 2020, procedeva alla conferma anche per l’anno 2020 delle aliquote IMU e TASI approvate per l’anno 2019, precisando che, in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, avrebbe apportato, entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, le modifiche necessarie al fine di recepire le novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2020 e dai relativi provvedimenti collegati;

RITENUTO pertanto che la presente deliberazione risulti necessaria al fine di procedere all’adozione di nuove aliquote IMU 2020 in conformità con le disposizioni di cui alla L. 160/2019;

VERIFICATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio ed assicurare l’erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita ad abitazione principale.	0,56 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	0,56 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per cento
Terreni agricoli o incolti, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato e 0,05 per cento riservato al Comune
Aliquota per gli immobili di categoria catastale A10-C1-C3	0,81 per cento
Altri fabbricati	0,86 per cento

DI DARE ATTO che a seguito della presente deliberazione verrà effettuata idonea variazione al bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E L I B E R A

- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che il presente atto modifica e sostituisce la deliberazione di Consiglio Comunale del 30 dicembre 2019 n. 47, avente ad oggetto “*Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e tariffe anno 2020*”, con riferimento alle aliquote IMU e TASI ivi adottate;
- 3) **di approvare**, di conseguenza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti nuove aliquote in relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita ad abitazione principale.	0,56 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l’agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	0,56 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per cento
Terreni agricoli o incolti, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato e 0,05 per cento riservato al Comune
Aliquota per gli immobili di categoria catastale	0,81 per cento

A10-C1-C3	
Altri fabbricati	0,86 per cento

- 4) **di dare atto** che la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, è pari all'importo di € 200,00;
- 5) **confermare** che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2020 sono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006;
- 6) **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
- 7) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
- 8) **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020, scadenze che per il solo anno 2020 sono state modificate dall'art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, rispettivamente nel 31 ottobre 2020 per la trasmissione telematica e nel 16 novembre 2020 per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 8 voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO